

Intesa Sanpaolo conquista Ubi Già consegnato il 72% delle azioni

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 29, 2020
[20200729_112627_47](#)

EMERGENZA COVID-19: DL 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) ART. 93, COMMA 1- BIS – PROROGA OBBLIGATORIA DEI CONTRATTI A TERMINE E DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI 1° E 3° LIVELLO – FAQ MINISTERO DEL LAVORO

scritto da Francesco Cotini | Luglio 29, 2020

Vi informiamo che il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx> una faq con cui fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga automatica dei **contratti a termine e di apprendistato di 1°** (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e **3° livello** (Apprendistato di alta formazione e di ricerca), prevista dall'art. 93, comma 1-bis, del DL 34/2020 a seguito di conversione con legge n.77/2020.

Si riporta di seguito il testo della faq.

PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Come deve essere inteso il riferimento ai contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga dall'articolo 93, comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per "periodi di sospensione lavorativa"? Quali sono gli obblighi occupazionali?

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:

- i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
- i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
- i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

Nel “periodo di sospensione” vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).

In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa

EMERGENZA COVID-19/CREDITO: FAQ AGGIORNATE MISURE DL LIQUIDITÀ

scritto da Marcella Villano | Luglio 29, 2020

Sul sito del Fondo di Garanzia (<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/>) è stato pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative alle **misure di sostegno alla liquidità** previste nel DL n. 23/2020 (c.d. “DL Liquidità”), che **recepiscono, in particolare, le modifiche intervenute al Decreto con la legge di conversione n.40/2020.**

Le FAQ sono aggiornate al 24 luglio.

[FAQ DL Liquidità_24lug20](#)

EMERGENZA COVID-19/QUARTA INDAGINE CONFINDUSTRIA SULL'IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLE IMPRESE ITALIANE. PUBBLICAZIONE RISULTATI

scritto da Marcella Villano | Luglio 29, 2020

L'8 luglio 2020, Confindustria ha avviato una quarta indagine sugli effetti della pandemia da Covid-19 per le imprese italiane.

I risultati vengono presentati in modo comparato con quelli raccolti a maggio (terza edizione dell'indagine) subito dopo la riapertura di molte aziende.

Di seguito una sintesi delle principali statistiche:

- si è registrato un miglioramento rispetto all'indagine precedente, seppure il quadro rispetto al 2019 resti negativo: **in termini di fatturato** la perdita media di giugno rispetto allo stesso mese del 2019 è stata del -24,5% (da -48,4% di aprile); mentre in termini **di ore lavorate** del -17,6% (da -46,3%). In alcune regioni il calo rispetto all'anno precedente resta molto sopra la media, per esempio in Toscana (-37,7% per il fatturato e -27,9% per le ore lavorate);

- **continua ad aumentare il numero di aziende aperte:** l'85,2% delle imprese intervistate ha riaperto totalmente (in maggio erano il 73,8%) mentre il 12,9% lo ha fatto solo in parte (da 20,3%). Le aziende ancora chiuse sono l'1,6% (da 5,9%);
- **i dipendenti inattivi** si attestano al 17,7%, in riduzione rispetto al 28,5% registrato nell'indagine precedente. L'utilizzo del telelavoro è diminuito, attestandosi al 19,2% dei dipendenti totali delle aziende intervistate (da 29,2%);
- **il numero dei dipendenti inattivi varia di regione in regione** (con un picco del 48,1% in Campania) e di settore in settore (con un picco dell'87,7% per i servizi di alloggio e ristorazione). Effettuando un focus sulla manifattura, a fronte di una media del 10,4% di dipendenti che restano inattivi, si nota **come tra i settori che stentano maggiormente a ripartire compaiano il comparto tessile (19,5%) e quello della carta (23,9%);**
- in calo, seppure resti elevato, il numero dei dipendenti delle aziende intervistate che potrebbe dover ricorrere ad ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, etc.): il 13,0% in luglio da 37,6% in maggio. Anche in questo caso si rilevano variazioni regionali importanti con picchi del 30,9% in Piemonte e del 23,0% in Toscana;
- dall'analisi delle risposte qualitative risulta chiaro il bisogno di ulteriore sostegno per le imprese da parte delle istituzioni. È auspicabile che vi siano ancora

provvedimenti per facilitare l'accesso alla liquidità e al credito, ma anche un **alleggerimento della fiscalità o almeno un rinvio delle scadenze al 2021**. Si richiede anche un prolungamento degli ammortizzatori sociali e di altre misure per rilanciare la domanda;

- l'applicazione dei protocolli sanitari ha fatto sì che ci sia stato un aumento dei costi mensili sostenuti in media per lavoratore pari a 125 euro;
- per reagire alla crisi le strategie introdotte più frequentemente dalle imprese sono la riduzione dei costi fissi (scelta dal 23,5%) e l'ampliamento dei target di mercato (17,9%).

In allegato il file integrale con i risultati dell'indagine.

[CONFINDUSTRIA-COVID4-def](#)

TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg. 27/07)

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 29, 2020

Europa

- **Albania:** a partire dal 1 giugno sono state riaperte le frontiere terrestri e l'ingresso nel paese via terra è permesso agli stranieri senza più obbligo di auto isolamento. Il Ministero dell'Infrastruttura e dell'Energia della Repubblica d'Albania ha autorizzato, da lunedì 22 giugno 2020, la ripresa dei collegamenti aerei da/per l'aeroporto di Tirana Rinas con tutte le destinazioni italiane e ha autorizzato anche la ripresa dei trasporti marittimi da/per i porti di Durazzo e Valona con i porti di Bari Brindisi e Ancona.
- **Austria:** le Autorità hanno disposto che a partire dal 16 giugno i residenti o domiciliati in Austria o negli altri Paesi appartenenti allo Spazio UE-SEE + Svizzera (esclusi Svezia, Portogallo e Spagna, oltre al Regno Unito) possano far ingresso in Austria via terra o via aerea senza obbligo di presentare un certificato medico che attesti la negatività al test del Coronavirus e senza obbligo di autoisolamento, qualora provengano dagli stessi Stati sopra individuati con cui è stata ripristinata la libera circolazione e purché non abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno Stato diverso. Dal 16 luglio potranno riprendere i collegamenti aerei diretti tra Austria e Lombardia.
- **Belgio:** i viaggi per turismo da/verso il Belgio sono nuovamente autorizzati a partire dallo scorso 15 giugno per viaggiatori in provenienza dai Paesi UE, dell'area Schengen e del Regno Unito.
- **Bielorussia:** le Autorità sanitarie bielorusse hanno introdotto protocolli sanitari specifici per i passeggeri in arrivo da Paesi nei quali si registrano casi di contagio. Le procedure comportano, già a bordo dell'aeromobile, la misurazione della temperatura corporea; ai passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesta la compilazione di un'apposita

autodichiarazione con la quale si impegnano ad un periodo di autoisolamento fiduciario di 14 giorni e forniscono una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. La compagnia aerea di bandiera Belavia ha riattivato i collegamenti aerei diretti con Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

- **Bosnia –Erzegovina:** Le Autorità della Bosnia Erzegovina hanno decretato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale con l'introduzione di misure restrittive. Sospeso l'ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione dei cittadini croati, serbi e montenegrini. Permessi l'ingresso a stranieri con permesso di soggiorno, autisti per trasporto merci su strada, lavoratori transfrontalieri, membri degli equipaggi di treni e navi merci internazionali. A partire dal 21 maggio l'ingresso nel Paese è consentito anche ai cittadini stranieri che viaggiano per motivi di lavoro e di affari, previa presentazione di un certificato attestante la negatività al test da COVID-19 non più vecchio di 48 ore e di una lettera d'invito di una società bosniaca. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE
- **Bulgaria:** Riaperte le frontiere con i Paesi UE, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia e Islanda. Sottoposti alla quarantena in ingresso i viaggiatori in arrivo da Portogallo, Regno Unito e Svezia. Permangono pochi collegamenti aerei diretti e rimane l'obbligo di un modulo di autocertificazione, disponibile sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Sofia ([Ambasciata d'Italia a Sofia](#)).
- **Cipro:** A partire dal 9 giugno sono stati progressivamente ristabiliti i collegamenti aerei passeggeri tra Cipro ed alcuni paesi suddivisi dalle autorità cipriote, tra cui l'Italia. Per venire a Cipro dall'Italia occorre presentare un certificato COVID-19

negativo (test RT-PCR/tampone rinofaringeo) effettuato non più di 72 ore prima della partenza presso un laboratorio certificato e sottoscrivere una dichiarazione giurata.

- **Croazia:** A partire dal 1 luglio, tutti i cittadini dei Paesi UE possono liberamente fare in gresso in Croazia senza restrizioni. Comunicare l'intenzione di recarsi nel Paese prima della partenza, compilando un modulo pubblicato sul sito <https://entercroatia.mup.hr/>, al fine di velocizzare l'attraversamento del confine.
- **Danimarca:** a partire dal 27 giugno è prevista l'apertura delle frontiere danesi, anche per scopi turistici, nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea ed Area Schengen, senza obbligo di quarantena domiciliare. Sono in via di riprogrammazione i collegamenti aerei diretti con l'Italia. Verificare direttamente con le compagnie aeree.
- **Estonia:** nell'ambito delle misure di allentamento per l'emergenza COVID-19 adottate dal Governo estone è stata disposta, a partire dal 1 giugno, la riapertura delle frontiere ai viaggiatori provenienti dagli Stati UE, dall'area Schengen e dal Regno Unito. I cittadini europei al momento non hanno l'obbligo di quarantena.
- **Finlandia:** A partire da lunedì 13 luglio la Finlandia eliminerà ogni restrizione ai viaggi da e per l'Italia.
- **Francia:** a partire dal 15 giugno sono abolite le restrizioni alla circolazione attraverso le frontiere interne (terrestri, aeree e marittime) dell'Unione Europea. Le persone provenienti dai paesi dell'Unione Europea, fra cui chi proviene dall'Italia possono entrare in Francia senza restrizioni, come avveniva fino a prima del 18 marzo 2020. Non è più necessaria l'autocertificazione all'ingresso, né sono richiesti periodi di isolamento domiciliare.
- **Germania:** a partire dal 16 giugno la Germania ha abolito tutti i controlli e le restrizioni all'ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE e Schengen (+ la

Gran Bretagna). Non é quindi piú necessario, per chi arriva da tali Paesi, dimostrare di avere un motivo "stringente" per entrare in Germania, né si viene sottoposti a particolari controlli. Sono permessi anche gli ingressi per turismo. Rimangono le restrizioni per viaggiatori in arrivo da Paesi terzi non UE e non Schengen.

- **Grecia:** a partire dal 1° luglio 2020 le Autorità greche si riservano la possibilità di sottoporre i passeggeri in arrivo a un test rinofaringeo (tamponi). Non è possibile sapere in anticipo se si verrà sottoposti al test a campione, che viene somministrato secondo criteri randomici, non noti a priori. Le Autorità greche si riservano la possibilità di valutare se sottoporre a tampone anche chi è in possesso di un test sierologico negativo effettuato nei giorni precedenti all'arrivo in Grecia.

Coloro che verranno sottoposti al tampone potranno proseguire verso la propria destinazione finale interna al Paese, avendo cura di praticare per le successive 24 ore il distanziamento sociale previsto dalle Autorità e di monitorare le proprie condizioni di salute.

- **Irlanda:** In quanto Paese UE e/o Schengen, gli spostamenti dall'Italia al momento non sono soggetti a limitazioni.
- **Islanda:** l'ingresso è consentito ai viaggiatori provenienti dai paesi UE, SEE e dal Regno Unito. I viaggiatori in ingresso dovranno osservare una quarantena per un periodo di 14 giorni oppure sottoporsi ad un tampone (test PCR) all'arrivo, il cui risultato sarà comunicato normalmente entro 24 ore. Il test è gratuito fino al 1 luglio, ma a partire dal 1 luglio sarà a pagamento con un costo di 15.000 ISK (circa 100 euro) a carico del viaggiatore. I minori nati dopo il 2005 saranno esenti dal tampone.
- **Kosovo:** Dal 28 giugno l'aeroporto di Pristina è stato

riaperto al traffico aereo. Raccomandato avere un test di negatività al virus non più vecchio di quattro giorni per chiunque faccia ingresso nel Paese. Si segnala un forte aumento di contagi negli ultimi giorni.

- **Lettonia:** sono stati ripristinati alcuni collegamenti aerei. Sono operativi voli, ora giornalieri, di AirBaltic da Riga su 10 destinazioni: Helsinki, Oslo, Vienna, Tallinn, Vilnius, Amburgo, Amsterdam, Dusseldorf, Francoforte, Monaco e Vienna. La Compagnia aerea annuncia anche la graduale ripresa dei voli diretti su Milano, Roma e Catania fra il 15 giugno ed il 7 luglio. Il primo volo su Roma Fiumicino è previsto per il 22 giugno.
- **Lituania:** per alcune categorie di viaggiatori è di nuovo possibile entrare in Lituania senza l'obbligo di isolamento domiciliare di 14 giorni. Al momento, l'Italia rientra nell'elenco dei Paesi da cui si può entrare in Lituania senza obbligo di isolamento. Tale elenco è soggetto a revisione settimanale (ogni lunedì) da parte delle autorità lituane. Tutte le informazioni in merito alle azioni di prevenzione da parte delle autorità lituane sono reperibili sul sito <https://koronastop.lrv.lt/en/>.
- **Lussemburgo:** non è più richiesto alcun test Covid-19 per entrare nel Paese. L'autoisolamento non è obbligatorio, ma consigliato nel caso in cui si sia entrati in contatto con persone positive nel proprio Paese di origine. E' obbligatorio l'uso della mascherina o di altri dispositivi idonei alla protezione di naso e bocca (sciarpa o foulard), in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri. I viaggiatori provenienti dall'Italia, assieme agli altri Paesi Schengen, possono entrare liberamente nel Paese.
- **Macedonia del Nord:** riaperte tutte le frontiere del Paese dal 26 giugno 2020. Decadono i requisiti e le restrizioni precedentemente in vigore. Riaperti

gli aeroporti internazionali di Skopje e Ohrid ai traffici commerciali e ripristinati i collegamenti aerei diretti tra Skopje e Roma Ciampino, Milano Malpensa e Treviso operati dalla compagnia Wizz Air. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.

- **Malta:** l'aeroporto internazionale di Malta riaprirà ai voli commerciali il 1 luglio 2020. L'elenco delle destinazioni operate è consultabile al link <https://www.malairport.com/passenger/flights-landings/fortnightly-schedule/>. L'apertura completa a tutte le destinazioni dovrebbe avere luogo il 15 luglio. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili al sito <https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport>. I collegamenti marittimi per passeggeri e per merci riprenderanno senza limitazioni dal 1 luglio, attualmente operano con il catamarano che collega Malta a Pozzallo osservando limitazioni e l'adozione di particolari cautele a bordo. Per i collegamenti con l'Italia, Air Malta ha riprogrammato due voli a settimana diretti a Roma Fiumicino nelle giornate di mercoledì e venerdì. Per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito della compagnia <https://www.airmalta.com/home-it-it>. Tale programmazione potrebbe comunque subire delle variazioni. Dal 1 luglio, i viaggiatori in arrivo a Malta dall'Italia, senza distinzioni regionali, saranno soggetti a screening termici per misurare la temperatura. Le persone che arrivano saranno invitate a compilare un documento con il quale dichiareranno i loro spostamenti nei 30 giorni precedenti, confermando di non essersi recati in nessuna nazione al di fuori di quelle elencate sul sito <https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport>.
- **Moldavia:** Dal 9 al 14 luglio è vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti,

hanno soggiornato o sono transitate in Moldavia e che non sono cittadini dell'Unione Europea. È stato disposto fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, il divieto di ingresso per i cittadini stranieri e apolidi ad eccezione dei membri di famiglia di cittadini moldavi; degli stranieri con visto di lunga durata, permesso di soggiorno o documento equivalente; delle persone che si spostano per motivi professionali, come dimostrato da visti, permessi di soggiorno o documenti equivalenti; dei rappresentanti di missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica di Moldova e loro famiglie, del personale impiegato in ambito umanitario; dei passeggeri in transito. A partire dal 26 maggio viene concesso l'ingresso in territorio moldavo alle seguenti categorie: persone che viaggiano per motivi di salute e umanitari, compreso l'eventuale accompagnatore, a seconda dei casi (con l'esibizione dei documenti giustificativi); lavoratori transfrontalieri; conducenti auto e personale di servizio dei mezzi di trasporto che effettuano trasporto merci, equipaggi delle aeronavi / navi e treni. Coloro che entrano nel Paese devono compilare una scheda epidemiologica e sottoporsi a 14 giorni di autoisolamento.

- **Monaco:** i lavoratori che ritornano dall'Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.
- **Montenegro:** Per l'ingresso nel paese sono state definite tre liste di Paesi sulla base dei casi attivi; dei nuovi casi di COVID-19; del trend del numero delle persone contagiate e della risposta nazionale alla pandemia. La lista verde comprende i Paesi i cui residenti possono entrare in Montenegro senza restrizioni e include tutti i Paesi UE, tra cui l'Italia, purché i viaggiatori provenienti da questi Paesi siano in essi residenti o vi abbiano soggiornato per almeno 15 giorni prima dell'ingresso.
- **Norvegia:** sono stati reintrodotti i controlli in entrata

ed uscita delle frontiere interne ed esterne. La misura è stata prorogata fino al 15 agosto. Tutti i viaggiatori che non siano in possesso di un valido permesso di soggiorno o lavoro in Norvegia possono essere respinti al loro arrivo. Tuttavia, dal 15 luglio tutti coloro che provengono da Stati membri dell'UE, Schengen/Spazio Economico Europeo (SEE), Italia compresa, potranno fare ingresso in Norvegia senza restrizioni e senza obbligo di sottoporsi a quarantena.

- **Paesi Bassi:** la compagnia di bandiera KLM ha gradualmente ripristinato i voli, tra cui uno giornaliero da e verso Roma e uno da e verso Milano, oltre che da e verso altre destinazioni europee, quali Barcellona, Madrid, Budapest, Praga, Varsavia ed Helsinki. A partire dal 15 giugno, viene a cadere anche la misura consigliata di auto-isolamento di 14 giorni per i connazionali in arrivo nei Paesi Bassi da ogni Regione d'Italia.
- **Polonia:** a partire dal 13 giugno è nuovamente consentito l'ingresso in Polonia ai viaggiatori provenienti dai Paesi UE, per i quali viene meno l'obbligo di quarantena. Dal 16 giugno è stata rimossa la sospensione del traffico aereo internazionale e dal 17 giugno riprendono progressivamente i voli internazionali da e verso la Polonia.
- **Portogallo:** Ristabiliti i collegamenti con il resto dell'Unione Europea. Chi arriva da Paesi di lingua portoghese o gli Stati Uniti deve sottoporsi nelle 72 ore precedenti la partenza al test molecolare.
- **Regno Unito:** È richiesta la compilazione di un [formulario online](#) prima della partenza, indicando 1) un indirizzo specifico dove sarà svolta la quarantena, 2) un numero telefonico al quale i viaggiatori siano contattabili e 3) il percorso che sarà seguito per raggiungere la destinazione finale per passeggeri in transito.

Dal 10 luglio, i viaggiatori in arrivo dall'Italia e da

altri Paesi ritenuti a rischio ridotto dovranno continuare a compilare il formulario online menzionato sopra, ma saranno esentati da isolamento obbligatorio, nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel Regno Unito, avranno soggiornato solo in Italia o in altri Paesi esentati. Esentati da queste condizioni gli autotrasportatori e viaggiatori in transito che rimangono all'interno dell'area sterile dell'aeroporto.

- **Repubblica Ceca:** dal 15 giugno 2020 sono ripristinate le normali condizioni di ingresso in Repubblica Ceca dall'Italia e non sono più in vigore restrizioni, ivi compresi gli obblighi di quarantena o tampone.
- **Romania (agg.27/07):** il Ministro della Salute italiano ha disposto che, dal 24 al 31 luglio, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Romania, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario come da DPCM 11 giugno 2020. L'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
- **Russia:** è stato prorogato a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri nel territorio della Federazione Russa. Al riguardo, dal 13 marzo, vige un divieto temporaneo di rilascio dei visti (anche ai cittadini italiani), ad eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, per "lavoratori altamente specializzati" e per motivi umanitari. Malgrado gli annunci riguardo la possibilità di evitare la quarantena per i cittadini stranieri in ingresso nella Federazione in possesso di test COVID 19 negativo, si segnala che allo stato attuale – in presenza di regolamentazione contrastante – le autorità di frontiera ancora richiedono il rispetto della quarantena obbligatoria.
- **Serbia:** a partire dal 22 maggio le frontiere sono aperte. Il traffico aereo è ripreso, e la compagnia Air Serbia

ha riavviato alcuni collegamenti europei, tra cui Roma, Milano e Venezia. Possibile fare ingresso in Serbia per via terrestre. Per fare ingresso nel territorio della Repubblica di Serbia non è necessario il test COVID né alcun tipo di autorizzazione. Questa disposizione ha valore sia per gli stranieri residenti che non residenti in Serbia. Fino al 31 luglio, è vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Serbia, a eccezione dei residenti UE.

- **Slovacchia:** Dal 6 luglio, sarà abolito l'obbligo di isolamento domiciliare e di presentazione dei risultati del test per il coronavirus per i viaggiatori in ingresso dall'Italia, ora inclusa nell'elenco dei Paesi "a minor rischio".
- **Slovenia:** dal 15.06.2020 il Governo sloveno ha inserito l'Italia nella lista dei Paesi epidemiologicamente sicuri dai quali si può entrare in Slovenia senza restrizioni (saranno effettuate periodiche revisioni di tale lista, consultabile cliccando [qui](#)). Pertanto, chi proviene dall'Italia può recarsi in Slovenia senza essere soggetto a quarantena. I cittadini sloveni e italiani possono attraversare il confine tra Italia e Slovenia anche dai valichi minori.
- **Spagna:** il 19 maggio il Governo spagnolo ha revocato il blocco dei voli diretti e dei collegamenti marittimi dall'Italia. Il provvedimento, pur non comportando un'automatica ripresa immediata del traffico aereo e marittimo tra Italia e Spagna, offre la possibilità alle compagnie aeree e navali di pensare al ristabilimento di collegamenti diretti nei due sensi. In particolare Alitalia riprenderà, dal 2 giugno, i voli diretti (a/r) Madrid/Barcellona – Roma e Grimaldi Lines ha ripreso ad operare sulla tratta Barcellona-Civitavecchia (dal lunedì al sabato), con scalo bisettimanale a Porto Torres (martedì e venerdì). Allo stesso tempo, sono stati ristabiliti i controlli alle frontiere aeree e

marittime interne dello spazio Schengen. A partire dal 15 maggio e fino al 6 giugno incluso, salvo ulteriori proroghe, possono accedere in Spagna da altri Paesi Schengen (inclusa l'Italia) per via aerea o marittima solo: cittadini spagnoli, residenti in Spagna, lavoratori transfrontalieri, personale sanitario o di assistenza ad anziani che si diriga al luogo di svolgimento delle rispettive attività, persone con motivi di forza maggiore o in situazione di necessità documentata. Per le frontiere terrestri interne vengono confermate analoghe disposizioni già in vigore dal 16 marzo, con l'inclusione tra le categorie ammesse anche dei cittadini di Stati membri dell'UE che si dirigano verso il proprio luogo di residenza. Per quanto riguarda il personale diplomatico, consolare e di organizzazioni internazionali accreditato in Spagna è autorizzato l'ingresso, ma sempre con obbligo di quarantena. I viaggiatori provenienti dall'ITALIA che rientrano nelle categorie sopra elencate, dovranno comunque osservare un periodo di quarantena di 14 giorni come gli altri visitatori stranieri, in quanto in Spagna è ancora in vigore lo stato di emergenza.

- **Svezia:** si segnala che attualmente non sussistono limitazioni all'ingresso in Svezia per tutti i cittadini di paesi UE e Schengen o con permessi di soggiorno in corso di validità emessi da tali Paesi. La situazione relativa ai collegamenti aerei con l'Italia sta lentamente tornando alla normalità, pur in mancanza ad oggi di collegamenti aerei diretti dalla Svezia.
- **Svizzera:** a partire dal 15 giugno le restrizioni all'ingresso nei confronti dei Paesi AELS (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e di tutti gli Stati UE, tra cui l'Italia e il Regno Unito, sono state revocate.
- **Turchia:** dal 13 giugno sono state abrogate le limitazioni dovute al Covid-19 relative all'attraversamento delle frontiere della Turchia per via aerea, terrestre e marittima, da parte di cittadini

stranieri, salvo specifiche misure che possono essere adottate dalle autorità di frontiera. La misura della quarantena obbligatoria è stata sostituita con uno screening sanitario all'arrivo nonché, per coloro che mostrino sintomi durante il controllo sanitario, e in tutti i casi in cui se ne rilevi la necessità, un test PCR (Polymerase chain reaction test) gratuito, in esito al quale le Autorità turche potrebbero disporre un ricovero in apposite strutture ospedaliere.

- **Ucraina:** dal 15 giugno le Autorità ucraine hanno disposto la riapertura dei confini del Paese anche ai cittadini stranieri, elaborando una lista di Paesi suddivisi in "zona rossa" ed in "zona verde" in base al numero di casi attivi di Covid-19 su 100 mila abitanti. Dal 22 giugno l'Italia è inserita nella "zona verde", il che implica che al momento non sussiste l'obbligo di isolamento fiduciario per i cittadini italiani in ingresso nel Paese. La distinzione dei Paesi in "zona verde" e "zona rossa" è operata dalle Autorità ucraine, sistematicamente aggiornata in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e consultabile al seguente [link](#) (solo in ucraino).
- **Ungheria:** a partire dal 18 giugno, a seguito del ritiro dello stato di emergenza da parte delle Autorità ungheresi, i cittadini membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini di Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda possono entrare liberamente in Ungheria.

Americhe

- **Anguilla:** le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia. In presenza di sintomi compatibili

con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.

- **Antigua e Barbuda:** a partire dal 1 giugno è prevista la graduale riapertura delle frontiere e la ripresa dell'operatività dell'aeroporto V.C. Bird per il traffico aereo nazionale ed internazionale. I passeggeri in arrivo saranno sottoposti a screening per il controllo della temperatura da parte delle autorità sanitarie, dovranno indossare la mascherina durante lo sbarco e in tutte le aree pubbliche per tutta la durata del soggiorno e compilare un modulo di dichiarazione sanitaria.
- **Argentina:** chiusura di tutte le frontiere, fino a data da definirsi e l'interruzione di tutti i collegamenti aerei internazionali fino al 1 settembre 2020. Quarantena su tutto il territorio nazionale fino al 17 luglio.
- **Bahamas:** A partire dal 22 luglio le autorità locali consentono l'arrivo di voli provenienti da Canada, Regno Unito e Unione Europea, mentre è sospeso il traffico aereo internazionale di altra provenienza. Dal 23 luglio alle ore 19 al 7 agosto alle ore 5 l'isola di Grand Bahama sarà sottoposta a due settimane di lockdown. In tale periodo sono sospesi sia i voli interni che gli spostamenti via mare da e per Grand Bahama, ad eccezione del trasporto merci.
Tutti i visitatori e i residenti devono mostrare all'ingresso nel paese un test molecolare COVID-19 RTPCR negativo, effettuato, da un laboratorio accreditato, il cui risultato non deve essere antecedente, ad una settimana prima del giorno di ingresso.
- **Barbados:** si segnala che le Autorità locali hanno annunciato a partire dal 1° luglio la fine al "temporary lockdown". Resta comunque in vigore nel Paese lo stato di emergenza, e l'obbligo di indossare mascherine nei luoghi pubblici e mantenere un distanziamento di almeno un metro.

- **Belize:** le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.
- **Bolivia:** Continua la chiusura a tempo indeterminato delle frontiere boliviane per il contenimento della diffusione del COVID-19. Quarantena totale a La Paz dal 16 al 20 luglio, salvo proroghe. Sono tuttora sospesi tutti i voli internazionali. Possono atterrare e decollare solo voli speciali che ottengano esplicita autorizzazione dalle Autorità boliviane.
- **Brasile:** Confermato il generale divieto di ingresso nel Paese, per via aerea, terrestre e marittima di stranieri di qualsiasi nazionalità. Il provvedimento non si applica a cittadini brasiliani, immigrati residenti, personale di missioni straniere e funzionari accreditati presso il Governo, stranieri che siano coniugi, compagni, figli, genitori o curatori di cittadino brasiliano, stranieri il cui ingresso sia autorizzato specificamente dal Governo per ragioni di interesse pubblico, trasporto merci, passeggeri in transito internazionale, e sosta tecnica per rifornimento, spostamenti di frontaliere in condizioni di reciprocità. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE
- **Canada:** permane da venerdì 20 marzo fino al 31 luglio 2020, con possibilità di proroga, il divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l'eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi.
- **Cile:** a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri. Vietato l'ingresso in Italia per le persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato in Cile, a esclusione dei residenti UE.
- **Colombia:** sono sospesi tutti i voli nazionali e i collegamenti inter-urbani del Paese fino al 30 giugno e

tutti i voli passeggeri internazionali fino al 31 agosto. Vietato l'ingresso, a partire dal 23 marzo, a tutti i viaggiatori internazionali, inclusi i cittadini colombiani (se non espressamente autorizzati). Dal 17 marzo e fino a data da definire sono chiuse tutte le frontiere marittime, terrestri e fluviali.

- **Costa Rica:** l'ingresso in Costa Rica è consentito, fino al 31 luglio, ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all'estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane.
- **Ecuador:** a partire dal 1 giugno gli aeroporti di tutto il Paese effettuano nuovamente voli commerciali di passeggeri. A Guayaquil i voli nazionali inizieranno il 15 giugno.

I passeggeri in arrivo in Ecuador devono rispettare l'Isolamento Preventivo Obbligatorio (APO) secondo le linee operative stabilite dall'Autorità Sanitaria, per un periodo di 14 giorni.

- **El Salvador:** Chiusura dell'aeroporto a tutti i voli commerciali, sono autorizzati solo voli umanitari appositamente predisposti o cargo. Pertanto al momento non è possibile raggiungere il Paese con voli di linea. Anche le frontiere terrestri sono chiuse. Per via terrestre possono entrare solo i salvadoregni e gli stranieri residenti che si assoggettino a quarantena preventiva di 30 giorni presso gli appositi centri di contenzione.
- **Giamaica:** dal 15 giugno sono riaperte le frontiere per cittadini di qualsiasi nazionalità. Per tutti, turisti e cittadini giamaicani, che vogliono entrare in Giamaica e' necessario compilare il modulo "Travel Authorization" reperibile sul sito <https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/>. Non sarà consentito l'ingresso a coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione.
- **Grenada:** Fine del temporary lockdown dal 1° luglio. È di nuovo possibile per le imbarcazioni private attraccare,

in aderenza ai protocolli sanitari e di sicurezza.

- **Guatemala:** Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, le autorità locali hanno disposto le seguenti misure: dalle ore 18.00 del 13 luglio fino alle ore 5.00 del 27 luglio restrizione totale alla circolazione tra Dipartimenti del Paese, ad eccezione di trasporto sanitario, trasporto di generi alimentari, trasporto di valori e combustibile.
- **Guyana francese:** il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili.
- **Haiti:** le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.
- **Honduras:** le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime fino a data da definirsi. Lockdown totale nel Distretto Centrale, Tegucigalpa e San Pedro Sula.
- **Isole Cayman:** le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all'ingresso fino a domenica 31 maggio 2020.
- **Martinica:** a partire dal 22 giugno sarà possibile raggiungere la Martinica anche per turismo. Fino a tale data sono consentiti unicamente gli spostamenti per motivi imperativi di ordine personale o familiare, di salute urgenti o professionali indifferibili e permane l'obbligo di giustificare il viaggio e di munirsi della necessaria attestazione.
- **Messico:** le compagnie aeree Neos e BluePanorama, che effettuano voli diretti dall'Italia per Cancun, hanno sospeso i voli a partire dal 16 marzo. Alitalia ha sospeso il collegamento diretto Città del Messico – Roma.
- **Nicaragua:** In risposta all'emergenza COVID-19 il Governo del Nicaragua ha disposto la chiusura delle frontiere

terrestri. Le autorità locali hanno annunciato la riapertura dell'aeroporto di Managua dal 15 luglio, ma il traffico aereo di linea non è stato ancora ripristinato e permangono misure molto restrittive per l'ingresso nel paese. Per informazioni sullo stato dei voli, si raccomanda di contattare direttamente la compagnia aerea di riferimento.

- **Panama:** la sospensione dei collegamenti aerei internazionali, inizialmente disposta fino al 22 aprile è stata ulteriormente prorogata fino al 22 giugno. Tale misura è stata ulteriormente rafforzata con la chiusura degli aeroporti e delle frontiere. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.
- **Paraguay:** vietato l'ingresso nel Paese agli stranieri. Fanno eccezione i residenti.
- **Perù:** Chiusura totale delle frontiere internazionali. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.
- **Repubblica Dominicana:** Riaperti dal 1° luglio gli aeroporti senza restrizioni per i passeggeri provenienti dall'estero. In caso di sospetto contagio verrà verificata la temperatura ed eventualmente isolato. Stato di emergenza sanitaria attivo nel Paese. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.
- **Saint Lucia:** chiusura degli aeroporti dell'isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.
- **Maarten:** le autorità di St. Maarten hanno chiuso porti ed aeroporti a partire dal 22 marzo 2020. I collegamenti nell'area dei Caraibi olandesi – Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba e Curacao – restano operativi fino a nuovo avviso. Le limitazioni non si applicano al

- trasporto merci e ai viaggi del personale medico.
- **Saint Vincent e Grenadines:** le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall'Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.
 - **Stati Uniti:** con la "Proclamation" del 11 marzo il Presidente degli Stati Uniti ha disposto la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell'ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l'ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell'Area Schengen, inclusa l'Italia, e in Cina e Iran. Bloccati fino alla fine dell'anno i rilasci dei visti lavorativi H1B (personale altamente specializzato), H2B (lavoratori non agricoli con contratto temporaneo), categoria J (solo per stagisti e insegnanti) e visti L (personale trasferito all'interno di una stessa società che durante i tre anni precedenti la richiesta di visto ha lavorato continuativamente per almeno un anno per la compagnia e che è in procinto di essere assegnato ad una succursale, affiliata o consociata negli Stati Uniti, con mansioni manageriali, direttive o altamente specializzate). Le restrizioni non si applicano ai visti già in corso di validità e ai residenti permanenti negli Stati Uniti. Si ricorda che l'ingresso negli USA è rimesso alle decisioni dei funzionari dell'Agenzia CBP (Customs and Border Protection) nei punti di entrata.
 - **Suriname:** divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
 - **Trinidad – Tobago:** divieto all'ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
 - **Turks and Caicos:** a partire dal 26 marzo e fino al 1 giugno, le autorità di Turks and Caicos non consentono l'ingresso dei viaggiatori (inclusi i residenti).
 - **Trinidad – Tobago:** divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data

di ingresso nel Paese.

- **Uruguay:** consentito l'ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.
- **Venezuela:** le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali a partire dal 18 marzo fino a nuovo avviso.

Medio Oriente

- **Arabia Saudita:** rimane in vigore, fino a data da destinarsi, la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l'Arabia Saudita, la chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi e il divieto di compiere l'Umrah. Alla luce delle temporanee restrizioni di viaggio vigenti, la validità di tutte le tipologie di visto prima della scadenza può essere prolungata tramite l'applicazione Absher o presso l'ufficio territoriale competente del Dipartimento generale per i passaporti del Ministero dell'Interno.
- **Bahreïn:** il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri. Il divieto non si applica ai cittadini del Bahrein, agli stranieri residenti, ai diplomatici con un "prior permission", al personale delle Nazioni Unite ed al personale militare. I viaggiatori in ingresso, anche asintomatici, saranno soggetti ad una quarantena di 14 giorni da effettuare presso abitazione o albergo convenzionato. Se sintomatici scatta immediatamente il trasferimento presso le strutture governative Covid-19. In alcuni casi, a discrezione delle autorità sanitarie dell'aeroporto, viene previsto un bracciale. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.

- **Emirati Arabi Uniti:** le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto la ripresa graduale dei collegamenti aerei in uscita dal Paese, inclusi voli settimanali da Abu Dhabi/Dubai verso Milano e verso altre città europee con scalo verso Roma. L'ingresso negli EAU rimane consentito ai cittadini emiratini. Gli stranieri (quindi anche i cittadini italiani) in possesso di un valido titolo di soggiorno negli EAU e temporaneamente all'estero devono invece presentare richiesta di reingresso attraverso la piattaforma digitale ICA (Identity and Citizenship Authority) del governo emiratino, che rilascerà un codice autorizzativo da utilizzare in fase di acquisto del biglietto aereo di ritorno negli EAU. Ai fini del reingresso, si rammenta inoltre ai connazionali che gli stessi dovranno contattare le Ambasciate degli EAU nei Paesi nei quali si trovano per richieste di eventuale assistenza. Consentito l'ingresso per il turismo a Dubai.
- **Giordania:** le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci fino a data da destinarsi.
- **Iran:** tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall'Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell'orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.
- **Iraq:** le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l'Iran e hanno vietato l'ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbiano anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020.
- **Israele:** le Autorità israeliane hanno disposto che fino al 1° agosto 2020 è vietato l'ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall'estero.

- **Kuwait:** la Civil Aviation ha annunciato la riapertura dei voli commerciali per il 1° agosto 2020 con un traffico del 30% rispetto al pieno regime. Il 2 agosto potrebbe ripartire il traffico aereo verso l'Italia, sull'aeroporto di Milano Malpensa. Si raccomanda di verificare direttamente con la compagnia aerea.

L'ingresso nel paese ai viaggiatori stranieri è consentito a condizione che venga presentato, prima dell'imbarco, alla compagnia aerea il test PCR (tampone), la cui spesa è a carico del viaggiatore. Il test PCR deve essere non più di quattro giorni prima del viaggio e deve certificare la negatività al COVID-19. Il test deve essere accompagnato da un certificato medico tradotto in lingua araba, in cui si attesta che il passeggero non è affetto da COVID-19, e deve essere consegnato alle competenti Autorità sanitarie all'arrivo in Kuwait. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.

- **Libano:** l'Aeroporto internazionale di Beirut ha riaperto parzialmente il 1 luglio, con capacità limitata al 10% e collegamenti molto ridotti. Tutti i passeggeri in arrivo saranno sottoposti al test PCR per il COVID-19 e dovranno attenersi a misure specifiche in funzione del Paese di provenienza. (la MEA riporta le disposizioni sul PCR (tampone) applicabili all'ingresso in Libano a questo [link](#)). I passeggeri provenienti da alcuni paesi, fra cui l'Italia, saranno posti in isolamento per 24 ore in hotel designati dalle autorità libanesi.

Si raccomanda di informarsi presso la rappresentanza diplomatica libanese competente e la compagnia aerea prima di intraprendere viaggi. E' richiesta a tutti i passeggeri in arrivo la disponibilità di un'assicurazione sanitaria che copra i costi di un'eventuale terapia/ricovero per COVID-19 durante tutto il soggiorno in Libano.

- **Libia:** divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali.
- **Oman:** a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l'ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica. Non sono più operativi i voli diretti tra Italia e Oman, sia di linea che charter. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Oman, a eccezione dei cittadini UE.
- **Pakistan :** le Autorità locali hanno ripristinato dal 15 giugno il traffico aereo, benché siano frequenti interruzioni e cancellazioni, anche con breve preavviso, in base all'evolversi della situazione sanitaria. Vige, inoltre, la chiusura dei confini terrestri ed è richiesto l'isolamento fiduciario di due settimane per i passeggeri in arrivo.
- **Qatar:** le Autorità locali non consentono l'ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, inclusi coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza.
- **Territori Palestinesi:** i viaggiatori provenienti dall'Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

- **Afghanistan:** rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi

tipici dell'infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.

- **Armenia:** le autorità armene hanno prorogato fino al 12 agosto lo stato di emergenza. Le frontiere terrestri sono chiuse salvo per il traffico merci. E' inoltre vigente il divieto di ingresso nei confronti di tutti i viaggiatori stranieri, salvo che per i titolari di visto diplomatico, i familiari di cittadini armeni e i titolari di permesso di soggiorno. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.
- **Australia:** divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia.
- **Azerbaijan:** le autorità locali hanno prorogato la sospensione di tutti i collegamenti aerei, marittimi e terrestri internazionali da/per l'Azerbaijan e la chiusura dei confini terrestri, fino al 31 agosto. Hanno decretato inoltre la sospensione del portale ASAN VISA per il rilascio del visto elettronico. I cittadini stranieri che intendano visitare l'Azerbaijan sono pertanto tenuti a richiedere un visto alle rappresentanze diplomatico-consolari dell'Azerbaijan. Per i viaggiatori che giungono in Azerbaijan, ivi compresi coloro che sono muniti di permesso di soggiorno, le autorità locali dispongono una quarantena obbligatoria da 7 a 14 giorni, da trascorrere in strutture designate. In alternativa, viene richiesta la presentazione, all'arrivo in Azerbaijan, di un certificato che comprovi l'effettuazione di un tampone PCR, con esito negativo, nelle 48 precedenti il volo.
- **Bangladesh:** La compagnia aerea Qatar Airways ha sospeso i voli indiretti con destinazione Roma (tratta Dhaka-Doha-Roma) per passeggeri provenienti da Dhaka. Tutte le altre rotte da Dhaka continuano ad essere sospese fino a

data da destinarsi. Ai titolari di un passaporto dell'Unione Europea e titolari di un visto d'ingresso in corso di validità sarà consentito l'ingresso in Bangladesh, a condizione che siano in possesso di un certificato medico che indichi la negatività al test del COVID-19, rilasciato nelle 72 ore precedenti da presentare all'arrivo, alla polizia di frontiera. Vietato l'ingresso in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate per il Paese, a eccezione dei residenti UE.

- **Bhutan:** le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.
- **Brunei:** misure restrittive sia per l'ingresso che per l'uscita dal Paese. Non è consentito l'ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E' possibile chiedere un'esenzione se si è sponsorizzati dal governo o da una società locale. Tutti i viaggiatori stranieri sono tenuti a sottoporsi al test per COVID-19 e a sostenere sia i costi del tampone, pari a 1.000 dollari del Brunei, che quelli dell'autoisolamento in una struttura designata.
- **Cambogia:** non è più vietato, per i cittadini italiani, fare ingresso nel Paese. Si può entrare in Cambogia se muniti di visto come da normativa precedente alla pandemia, sia per via aerea che per via mare e via terra. E' tuttavia obbligatorio essere in possesso di un certificato medico che attesti la negatività al COVID19, rilasciato non più di 72 ore prima del viaggio ed avere una polizza sanitaria, valida per tutto il periodo di permanenza prevista in Cambogia e con un massimale non inferiore ai 50.000 USD. All'arrivo in Cambogia, le Autorità di frontiera accompagneranno la persona interessata in apposite strutture governative dove verrà somministrato un test COVID. Gli interessati dovranno in ogni caso rimanere nella struttura designata fino all'arrivo dei risultati del test. Se un passeggero di

un determinato volo risulta positivo, tutti i passeggeri di quel volo dovranno affrontare un periodo minimo di 14 giorni di quarantena in una struttura governativa. Se tutti i passeggeri del volo risultano negativi al test, potranno soggiornare presso le rispettive abitazioni durante i 14 giorni di quarantena obbligatoria; al tredicesimo giorno, inoltre, le Autorità sanitarie locali sottoporranno ciascun passeggero ad un nuovo test.

- **Cina:** dal 28 marzo è sospeso l'ingresso in Cina di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, Eccezioni riguardano i titolari di visto diplomatico, di servizio, di cortesia e per alcuni casi particolari (membri di equipaggio aereo e navale). Inoltre, possono fare domanda di visto per entrare nel Paese stranieri che hanno necessità di svolgere attività di commercio, scientifiche e tecnologiche o per emergenza umanitaria. In molte città della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Pechino, le Autorità hanno introdotto l'obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che sono in arrivo dall'estero.
- **Corea del Sud:** le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all'ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d'affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell'Ambasciata coreana competente

al rilascio del visto d'ingresso.

- **Figi:** divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo.
- **Filippine:** è autorizzato l'accesso solo ed esclusivamente ai funzionari governativi e internazionali (e loro familiari), agli equipaggi degli aeromobili e ai coniugi e figli di cittadini filippini. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l'ingresso.
- **Georgia:** Le Autorità georgiane hanno disposto la riapertura delle frontiere aeree per viaggiatori provenienti dall'Italia. I viaggiatori provenienti dall'Italia dovranno compilare online un apposito [modulo autorizzativo](#) ed osservare una volta giunti nel Paese una quarantena di 14 giorni a proprie spese. Il Governo georgiano ha altresì introdotto una procedura autorizzativa per tutti i viaggi d'affari. Gli interessati dovranno effettuare un test PCR ogni 72 ore o una quarantena di 14 giorni (entrambi a spese del viaggiatore), compilando anticipatamente un modulo disponibile sul sito https://registration.gov.ge/pub/form/7_protocol_for_arrivals_in_georgia/kcjcpj/ .
- **Giappone:** le autorità giapponesi hanno stabilito che, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l'ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera. A partire dalle 23.59 del 20 marzo e fino al 30 LUGLIO (prorogabile) è stata sospesa la validità dei visti emessi da Consolato e Ambasciata giapponese in Italia (ovvero l'etichetta incollata nel passaporto che serve per il primo ingresso in Giappone). Pertanto, chi ha ottenuto il Japan Visa da Consolato/Ambasciata giapponesi entro il 20 marzo e non è ancora entrato in Giappone, dal 21 marzo non potrà più utilizzarlo a tal

fine e dovrà richiedere un nuovo visto.

- **Hong Kong:** divieto di ingresso a Hong Kong da parte dei viaggiatori non residenti in arrivo dall'estero prorogato al 18 settembre 2020.
- **India:** la sospensione dei voli internazionali da e per l'India è estesa fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali eccezioni concesse dal governo indiano. Di conseguenza, i voli commerciali dall'India per l'Italia e l'Europa non sono attualmente operativi.
- **Indonesia:** a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l'ingresso e il transito in Indonesia. I cittadini stranieri con permessi di soggiorno di durata limitata (KITAS) e permanente (KITAP) e altre speciali categorie, quali i membri di equipaggi di navi e aerei, il personale diplomatico e quanti partecipano a progetti considerati di interesse strategico in Indonesia, a partire dal 12 maggio, dovranno invece osservare un'auto-quarantena di 14 giorni presso le proprie residenze, o in alternativa presso strutture designate dalle Autorità sanitarie,
- **Isole Marshall:** è stato disposto il divieto di ingresso (per via aerea o via mare) sino al 6 agosto 2020 a tutti gli stranieri.
- **Kazakistan:** i viaggiatori provenienti dall'estero saranno tenuti a osservare un periodo di isolamento di 48 ore presso strutture ospedaliere specializzate, nelle quali saranno sottoposti ad appositi esami clinici per escludere l'infezione da nuovo coronavirus. Successivamente, in caso di negatività al COVID19, essi dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare per i restanti 12 giorni. In caso di positività al COVID19, saranno invece ricoverati in apposite strutture ospedaliere.
- **Kirghizistan:** le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.

- **Laos:** le autorità locali hanno attuato una serie di misure di contenimento, tra cui: screening sanitari all'arrivo (aeroporti, porti, frontiere terrestri); chiusura delle frontiere terrestri Thailandia e Vietnam dal 22 marzo 2020. Il posto di frontiera del Ponte dell'Amicizia a Nongkai è stato chiuso il 23 marzo 2020. Questa misura riguarda solo il passaggio delle persone, le merci possono continuare a transitare. E' sospeso il rilascio dei visti all'arrivo (incluso il visto elettronico) per tutti i paesi fino a data da destinarsi. E' sospeso il rilascio di visti turistici da parte delle ambasciate laotiane dal 20 marzo 2020. Il rilascio di visti commerciali è ancora possibile, i candidati devono compilare un questionario sanitario disponibile sul sito web del ministero degli esteri laotiano: <https://www.mofa.gov.la/index.php/statements/notices/3525-visa-restrictions-from-20-march-2020-20-april-2020> In ogni caso, per entrare in Laos e' richiesto un tampone negativo effettuato non oltre 72 ore prima del viaggio.
- **Malaysia:** Le frontiere malesi restano chiuse almeno fino al 31 agosto 2020, con eccezioni relative agli stranieri con permessi di soggiorno di lunga durata, oppure per brevi missioni di lavoro, che sono sottoposti a specifiche procedure, valide dal 10 luglio, che possono essere verificate sul sito del Dipartimento di Immigrazione malese al link <https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/myxpats-entry-permission-extratiates/>. Tutti i cittadini stranieri che entrano in Malesia devono premunirsi di un test CPR Covid-19 negativo nei 3 giorni precedenti all'ingresso oppure svolgere un test all'arrivo, del costo variabile di 250, 120, 60 ringgit a seconda della tipologia decisa dalle Autorita' sanitarie malesi. Tutti coloro che entrano in Malesia devono inoltre scaricare preventivamente l'app MySejahtera e svolgere 14 giorni di quarantena

domiciliare: al 13esimo giorno di quarantena dovranno ripetere il test Covid-19. Per i detentori di short term Social Visit Pass scaduto (cosiddetto visto turistico), non è stato ufficializzato da queste autorità se possano rimanere fino alla fine del Recovery Movement Control Order (R-MCO), cioè il 31 agosto 2020, cui andrebbero aggiunti 14 giorni lavorativi di grazia, oppure debbano lasciare il Paese al più presto. Si suggerisce quindi di verificare direttamente la propria posizione con il competente ufficio del Dipartimento Immigrazione malese. Le compagnie aeree stanno gradualmente riprendendo i loro voli da/per la Malesia. Si raccomanda in ogni caso di verificare costantemente l'operatività del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

- **Maldives:** divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall'Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 del 7 marzo. A partire dal 15 luglio saranno riaperte le frontiere del Paese.
- **Mongolia:** divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino al 15 luglio, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e, fino a nuovo avviso, la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.
- **Myanmar:** fino al 31 luglio le Autorità birmane hanno vietato l'atterraggio di qualsiasi volo commerciale per passeggeri ed è stato sospeso il rilascio di visti per cittadini stranieri. Dal 19 marzo è altresì in vigore il divieto di ingresso attraverso i valichi di frontiera terrestri a tutti i cittadini stranieri. È possibile che tali provvedimenti vengano prorogati.
- **Nepal:** è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 21 luglio e la chiusura di tutti i valichi di terra.

- **Nuova Caledonia:** è stata decretata la sospensione temporanea dei voli internazionali per la Nuova Caledonia a partire dal 21 marzo 2020 e la sospensione dei trasporti marittimi e degli autobus interurbani della linea RAI. Inoltre, con ordinanza governativa del 23/03/2020 è stato imposto il divieto di ingresso dalle acque internazionali verso le acque interne e territoriali della Nuova Caledonia per le navi da crociera, pescherecci e imbarcazioni da diporto e il divieto di navigazione nelle acque interne e territoriali per le navi destinate al trasporto passeggeri e per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, quest'ultimo divieto è stato in parte modificato dall'ordinanza del 03/04/2020 per permettere alle navi e alle imbarcazioni che si trovano nelle acque interne e territoriali della Nuova Caledonia di mettersi al sicuro secondo le modalità indicate (<https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Covid19-Actualites/Les-navires-autorises-a-naviguer-pour-se-mettre-a-l-abri>) .
- **Nuova Zelanda:** Le frontiere internazionali continuano a essere chiuse, tranne che per i cittadini neozelandesi e gli stranieri legalmente residenti.
- **Papua Nuova Guinea:** vietato l'ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall'estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedono una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.
- **Polinesia francese:** le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all'11 aprile 2020, con possibilità di estensione.
- **Samoa:** il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall'Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano

trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio.

- **Singapore:** dal 17 giugno tutti i viaggiatori autorizzati che fanno ingresso nel paese sono sottoposti al test per la rilevazione del COVID-19 al termine del periodo obbligatorio di isolamento (Stay Home Notice) con spese a proprio carico. Permane il divieto di ingresso a Singapore, per tutti i viaggiatori a breve termine. Dal 15 giugno, possono entrare però coloro il cui viaggio rientra nell'ambito dell'accordo in vigore tra Singapore e Cina, che istituisce una corsia preferenziale per i viaggi di lavoro.

Tutti i titolari di pass di lavoro ("employment pass") e i loro familiari ("dependent pass") che intendono entrare o tornare a Singapore devono ottenere l'approvazione del locale Ministry of Manpower (MOM) prima di poter iniziare il viaggio, facendo richiesta tramite questo [form](#). Con il miglioramento della situazione sanitaria a livello globale, il Ministry of Manpower sta gradualmente incrementando il numero di approvazioni. Restano tuttavia ancora margini di incertezza e il rischio di restare bloccati fuori dal paese o di non poter rientrare nella data prevista è ancora elevato.

- **Sri Lanka:** dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l'ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico.
- **Tagikistan:** le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.
- **Taiwan:** le autorità di Taiwan mantengono il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri, già disposto a partire dal 19 marzo u.s.. Sono esenti dal provvedimento quanti dispongano di un permesso di soggiorno (Alien Resident Certificates) o di documenti

che dimostrino la presenza a Taiwan per servizio diplomatico o in relazione all'esecuzione di contratti d'affari.

- **Tailandia:** dal 21 marzo fino al 31 luglio sono chiuse tutte le frontiere terrestri. È fatto divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese. Non consentiti i transiti aeroportuali. Fino al 30 settembre è previsto per i cittadini italiani l'obbligo di munirsi di visto di ingresso.
- **Timor Est:** le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all'ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.
- **Tonga:** il 20 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, rinnovato fino al 15 maggio, ed è stata disposta la chiusura delle frontiere con divieto d'ingresso a tutti gli stranieri e la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli internazionali approvati dal Ministero della Salute.
- **Turkmenistan:** le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l'Italia. Tutti i voli internazionali da/per il Turkmenistan sono sospesi e le frontiere terrestri sono chiuse fino al 31 agosto.
- **Uzbekistan:** le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. Sono chiusi gli aeroporti e, fino al 30 giugno, con possibilità di estensione, sono sospesi i collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l'estero
- **Vietnam:** il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l'ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all'obbligo di quarantena.

Africa

- **Algeria:** le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l'ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall'autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l'Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.
- **Angola:** le frontiere marittime e terrestri restano chiuse mentre, a partire dal 30 giugno, e previa conferma da parte dalle Autorità sanitarie angolane è prevista la riapertura ai voli di linea internazionali. Per l'ingresso nel paese sarà obbligatoria la presentazione di un test molecolare RT-PCR, SARS-COV-2, effettuato entro 8 giorni anteriori all'ingresso nel Paese ed i viaggiatori dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni che potrà essere effettuato presso un centro sanitario pubblico, con spese a carico dello Stato, o in una struttura alberghiera approvata dal Ministero della Salute., con spese a carico del viaggiatore. In vigore una quarantena per le province di Luanda e Kwanza Nord.
- **Benin:** prevista la limitazione dell'attraversamento delle frontiere terrestri solo ai casi di estrema necessità, in coordinamento con le Autorità dei Paesi confinanti.
- **Botswana:** sospensione del rilascio di visti alle frontiere e presso tutte le ambasciate a favore di persone provenienti dalle aree ad alto rischio. I visti già rilasciati sono cancellati con effetto immediato e

fino a data da destinarsi.

- **Burundi:** le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
- **Camerun:** immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
- **Capo Verde:** sospesi, fino a nuovo avviso, tutti i voli internazionali.
- **Ciad:** le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire dal 19 marzo fino al 31 maggio, con possibilità di ulteriore proroga.
- **Congo-Brazzaville:** le autorità locali hanno prorogato il 21 aprile, per un ulteriore periodo di 21 giorni, lo stato di emergenza inizialmente disposto il 30 marzo.
- **Costa D'Avorio:** Controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l'isolamento a scopo precauzionale. Riaperte le frontiere aeree dal 1 luglio.
- **Comore:** divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
- **Egitto:** Graduale riapertura dei voli internazionali a partire dal 1 luglio. In riattivazione i voli con la compagnia aerea Egyptair.
- **Eritrea:** quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un'apposita struttura ospedaliera denominata 'Villaggio Community Hospital' ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall'Italia
- **Etiopia:** le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba. I passeggeri che esibiranno alle autorità etiopiche presenti all'aeroporto internazionale di Addis Abeba – Bole un test COVID negativo (PCR) effettuato al massimo 5 giorni prima dell'arrivo potranno svolgere il periodo di quarantena presso il proprio domicilio. I passeggeri che non saranno muniti del predetto test, dovranno svolgere una quarantena di 7 giorni presso uno degli hotel

designati dalle autorità etiopiche a proprie spese (con conferma di prenotazione in anticipo) ed ulteriori 7 giorni presso il proprio domicilio. La lista degli hotel designati dalle autorità etiopiche e' disponibile al sito web dell'Ambasciata ad Addis Abeba.

- **Gabon:** Il Gabon applica il principio di reciprocità per quanto riguarda gli ingressi di viaggiatori stranieri, consentendo l'entrata nel Paese solo ai cittadini stranieri i cui Paesi di origine consentono l'ingresso di cittadini gabonesi (quindi non l'Italia). Condizione per entrare in Gabon è inoltre essersi presentare il risultato negativo di test per COVID-19 risalente a non più di 5 giorni prima della partenza.
- **Gambia:** dal 23 marzo le Autorità hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree e terrestri fino al 14 luglio.
- **Ghana:** il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l'Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità.
- **Gibuti:** Le autorità gibutine hanno annunciato la riapertura delle frontiere aeree, terrestri e marittime a decorrere dal 17 luglio. Con riferimento al traffico aereo passeggeri, e' disposto che chiunque faccia ingresso nel territorio di Gibuti sarà sottoposto ad un test obbligatorio di rilevamento del COVID-19. Il test sarà effettuato a tutti i passeggeri in arrivo maggiori di 11 anni e sarà a carico del singolo passeggero al costo di circa 30 USD (o 5000 FDJ).
- **Guinea equatoriale:** le Autorità della Guinea hanno prorogato fino al 15 luglio la chiusura dell'aeroporto

di Conakry e le frontiere con l'estero (fatta eccezione per voli umanitari autorizzati e, in caso di singoli arrivi dall'estero, sono comunque previste norme speciali di certificazione e quarantena.

- **Guinea Bissau:** con decreto del 26 maggio 2020, è stata riaperta la circolazione internazionale, benché non siano ancora note le tempistiche reali di ripresa dei voli. Vigè l'obbligo per chi arriva nel Paese di presentare un certificato di negatività al COVID, con esame effettuato entro le 72 ore precedenti all'ingresso.
- **Kenya:** I collegamenti aerei internazionali ripartiranno salvo cambiamenti il 1 agosto 2020. Al momento in vigore un coprifuoco notturno e la quarantena obbligatoria per chiunque faccia ingresso nel Paese.
- **Lesotho:** per i viaggiatori provenienti dall'Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni.
- **Liberia:** le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall'Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.
- **Madagascar:** a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar, come misura di contenimento del contagio coronavirus.
- **Malawi:** le Autorità del Malawi hanno decretato il lockdown (chiusura) del Paese per 21 giorni a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.
- **Mali:** le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall'Europa
- **Marocco:** decretata l'interruzione di tutti i collegamenti con l'estero, tra cui la sospensione di quelli aerei fino al 10 luglio.
- **Mauritania:** il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l'estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano.
- **Mauritius:** chiusura dei confini del Paese a partire dal

19 marzo per gli stranieri e, a partire dal 22 marzo, per cittadini mauriziani e residenti

- **Mozambico:** le autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo che va dai 14 ai 21 giorni per tutti i passeggeri in arrivo e per coloro che abbiano avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19. Rimangono sospesi i voli commerciali per trasporto passeggeri.
- **Namibia:** la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali. E' consentito esclusivamente il trasporto di merci essenziali e il rientro in Namibia per cittadini e residenti, i quali devono comunque sottoporsi ad isolamento per 14 giorni sotto supervisione in una struttura governativa.
- **Niger:** il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l'Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.
- **Nigeria:** Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, le Autorità locali hanno prorogato la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali di linea in arrivo o partenza a tempo indefinito.
- **Repubblica Democratica del Congo:** tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.
- **Ruanda:** le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli passeggeri da/per l'aeroporto internazionale di Kigali e la chiusura delle frontiere terrestri (tranne per i cargo) fino a nuovo avviso.
- **Sao Tomé e Principe:** A partire dal prossimo 16 luglio è

prevista la ripresa dei voli commerciali internazionali. Permane fino al 31 luglio 2020 lo stato di "calamità pubblica".

- **Senegal:** è stata annunciata la ripresa progressiva dei voli a partire dal 15 luglio, con l'adozione di specifici protocolli sanitari. Restano invece chiuse le frontiere terrestri e marittime. Solo alcune categorie di passeggeri possono entrare all'interno del Paese, tra cui lavoratori altamente qualificati che devono svolgere mansioni all'interno del Paese.
- **Seychelles:** le Autorità delle Seychelles hanno adottato una serie di misure per limitarne la diffusione. L'ingresso alle Seychelles non è consentito a chiunque arrivi dall'Europa fino a nuovo avviso. A partire dal 1 agosto è stata annunciata la riapertura delle rotte commerciali internazionali per i visitatori provenienti da Paesi a basso o medio rischio, tra cui l'Italia.
- **Sierra Leone:** i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.
- **Somalia:** sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.
- **Sudafrica:** chiusura temporanea delle frontiere, eccetto che per favorire il rimpatrio dei sudafricani e quello degli stranieri residenti, sospensione pertanto dei collegamenti aerei domestici e internazionali.
- **Sudan:** L'aeroporto internazionale di Khartoum ha annunciato la ripresa dei voli commerciali a partire dal 14 luglio, al momento solo da/per Egitto, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Coprifuoco dalle 18.00 alle 5.00 del mattino. Tutti i passeggeri diretti in Sudan devono avere un certificato di negatività al test RT PCR per il COVID-19 rilasciato non prima di 72 ore dall'arrivo all'aeroporto di Khartoum.
- **Sud Sudan:** Parzialmente riaperto il traffico internazionale di passeggeri. Possibile viaggiare via

Addis Abeba con Ethiopia Airlines e via Il Cairo con Egyptair. Chiuse le frontiere terrestri a chi non trasporta generi alimentari, forniture mediche e carburanti.

- **Swaziland (eSwatini):** Sono stati sospesi tutti i voli commerciali e chiuse le frontiere, consentendo l'ingresso solo a beni e merci. L'ingresso nel Paese è consentito ai soli residenti che al loro arrivo sono tenuti ad osservare una quarantena obbligatoria di 14 giorni.
- **Tanzania:** i voli internazionali sono riaperti dal 18 maggio. Ogni viaggiatore in arrivo viene controllato per eventuali sintomi della malattia, ma non è più prevista la quarantena obbligatorie né altre misure di restrizione.
- **Tunisia:** Le Autorità tunisine hanno annunciato la riapertura delle frontiere e la progressiva ripresa dei collegamenti con l'estero a partire dal 27 giugno. I paesi esteri sono stati suddivisi in 3 categorie, a cui saranno applicate differenti misure restrittive. Per l'Italia, inserita nella categoria verde, i passeggeri all'arrivo non sono sottoposti a misure restrittive particolari.
- **Uganda:** decretata la sospensione dei voli passeggeri e la chiusura delle frontiere terrestri. E' consentito il traffico merci (inclusi i voli cargo), a condizione che vengano adottati precisi dispositivi sanitari indicati dalle autorità locali.
- **Zambia (agg.27/07):** l'aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka e l'aeroporto di Ndola sono entrambi operativi per i voli internazionali, mentre sono parzialmente ripresi i voli interni da Lusaka – Ndola e Livingstone con un numero limitato di servizi settimanali. L'unica compagnia aerea con servizi da e per Lusaka e Ndola e' Ethiopian Airlines attraverso Addis Abeba. Dal 20 luglio e fino a data da destinarsi, e' stato introdotto un nuovo requisito per i voli con la

suddetta compagnia aerea: ogni passeggero dovrà presentare un certificato da cui risulti che e' negativo al Covid-19. Tale certificato non deve essere anteriore ai 4 giorni dalla data del viaggio e deve essere rilasciato dalle Autorità sanitarie del Paese di provenienza.

Zimbabwe: chiusura di tutte le frontiere ai viaggiatori non residenti e, a partire dal 30 marzo fino a data non definita. I voli internazionali in arrivo ed in partenza dal paese sono momentaneamente sospesi

CREDITO/FONDO DI GARANZIA PER LE PMI: REPORT SEMESTRALI GENNAIO-GIUGNO 2020

scritto da Marcella Villano | Luglio 29, 2020

Sul sito del Fondo di Garanzia per le PMI (<https://www.fondidigaranzia.it/numeri-del-fondo/>) sono stati pubblicati i report semestrali contenenti i numeri sull'operatività del Fondo, a livello nazionale e regionale, nel periodo Gennaio-Giugno 2020.

[FdG – Report Giugno 2020 – Regionali](#)

[FdG – Report Giugno 2020](#)

AUTOTRASPORTO: INCENTIVI PER INVESTIMENTI RINNOVO PARCO VEICOLARE, RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE, ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALE TRAPORTO INTERMODALE

scritto da Marcella Villano | Luglio 29, 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 27 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 12 maggio 2020, n. 203 recante "Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto". Il Decreto è entrato in vigore nella giornata odierna (giorno successivo alla pubblicazione sulla GU).

Le disposizioni disciplinano **le modalità di erogazione delle risorse finanziarie**, complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli **investimenti nel settore dell'autotrasporto**, con riferimento, rispettivamente ad euro 18.155.624 quali residui dell'annualità 2019, ad euro 42.100.000 per l'annualità 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualità 2021.

La ripartizione delle suddette risorse fra le varie tipologie d'investimento viene definita secondo le proporzioni stabilite dal Decreto MIT 22.07.2019, n. 336 e si riferisce al biennio 2020-2021.

Le risorse sono destinate ad incentivi a **beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,**

la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'art. 1 del provvedimento:

1. 46.400.000 euro (pari al 38% del totale) per l'acquisizione, anche con locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) e per l'acquisizione di dispositivi che consentano la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ((art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014));

2. 44.100.000 euro (pari al 36% del totale) per:

– la radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,

di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate ((art. 10, commi 2 e 3, Regolamento (CE) n. 595/2009));

– l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;

1. 29.290.624 euro (pari al 24% del totale) per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il

trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica e per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP, rispondenti anch'essi a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale ((artt. 17 e 36 Regolamento (CE) n. 651/2011));

1. **2.465.000 euro** (pari al 2% del totale) per l'acquisizione, anche con locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, in modo da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico (art. 36, Regolamento (CE) n. 651/2014).

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento. Le domande presentate "a risorse esaurite" non saranno considerate, sempreché non si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Per accedere al contributo, come per lo scorso anno, è necessario che **l'incentivo sia prenotato; per la prenotazione del beneficio è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura che attesti il pagamento del corrispettivo.** L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, è comunque subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.

Qualora non venga fornita la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con Decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità (da emanare entro 15

giorni dalla pubblicazione del Decreto in esame), **si decade dal beneficio** e le risorse corrispondenti agli importi spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

L'importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili (p.es "de minimis").

I beni acquisiti con incentivo non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del Decreto.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto in esame ed ultimati entro il termine previsto con decreto direttoriale sopra citato.

Riguardo alle **tipologie di investimento**, si precisa che sono finanziabili:

– veicoli a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

Il contributo è determinato in **4.000 euro** per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in **10.000 euro** per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5

tonnellate fino a 7 tonnellate e in **20.000 euro** per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;

– **veicoli a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.**

Il contributo è determinato in **8.000 euro** per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate e in **20.000 euro** per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate;

– **per acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.**

Il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del

dispositivo e dell'allestimento con un **tetto massimo pari a 1.000 euro;**

– **alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a 2.000 euro, indipendentemente dal numero degli stessi.**

In relazione agli investimenti previsti dall'art. 1, comma 5, lettera b), è finanziabile la **radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico**

a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento Euro VI. Il contributo viene determinato, tenendo conto del sovra costo necessario per l'acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato; è pari a **5.000 euro** per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate e a **15.000 euro** per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Il contributo per l'acquisizione di **veicoli commerciali leggeri Euro 6 D-TEMP** è determinato in **2.000** per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate con contestuale rottamazione.

Ulteriori finanziamenti sono previsti per:

1. a) le acquisizioni **di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO**, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'elenco allegato al Decreto.
2. b) **rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime di ATP**, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (*STAGE V*) del Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
3. c) **sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto in regime di ATP**, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere

installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (*STAGE V*) del Regolamento (UE) n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nei casi sopraelencati a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato:

- per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, nel limite del **10%** del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del **20%** di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di **5.000 euro** per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore *standard* ambientale, installata su tali veicoli;
- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in **1.500 euro**, tenuto conto che è possibile incentivare il **40%** della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.

Sono, infine, finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di **gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.**

Il contributo è determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in **8.500 euro** per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

I contributi previsti dal Decreto sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie

imprese, qualora ne facciano espressa richiesta, nei casi e con le modalità previste dal Decreto medesimo.

Si evidenzia che l'art. 4 del Decreto dispone sulle modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti, precisando che i beneficiari sono chiamati, nella fase di rendicontazione ed a pena di inammissibilità, a fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. **La dimostrazione di tali requisiti, unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione**, avviene secondo le modalità definite dal Decreto del Direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto (28 luglio 2020).

Il decreto è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 29, 2020
[selezione articoli 28_07_2020](#)

Ok dalla Regione al tunnel in Costiera

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 29, 2020

[Articolo 28_07_2020 2](#)

Gaetano Ricco: Servono interventi per contrastare l'abusivismo del settore artigianato

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 29, 2020

[Articolo 28_07_2020 4](#)